

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 5 del 26/02/2003 - rif. SOA/380; SOA /384; SOA/384 bis

Determinazione n. 5 del 26/02/2003 - rif. SOA/380; SOA /384; SOA/384 bis legge 109/94 Articoli 36, 8 - Codici 36.1, 8.3

È ammissibile la qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa fallita ed iscritta all'Albo Nazionale Costruttori, avvenuta dopo la soppressione dell'Albo medesimo. Non è ammissibile la qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa (non fallita ma) cui sia stata annullata l'attestazione SOA, durante l'anno di interdizione dalle gare e dalla stipula di un nuovo contratto di attestazione. È ammissibile la qualificazione di un'impresa mediante acquisto di ramo d'azienda da un'impresa fallita e munita di attestazione SOA anche nel caso in cui la cedente-fallita non abbia effettuato all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni previste dall'art. 27, co. 3, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., fermo restando le conseguenze sul piano delle sanzioni per le omesse comunicazioni.

Determinazione n. 5 del 26/02/2003 - rif. SOA/380; SOA /384; SOA/384 bis legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Il requisito dell'art. 18, co. 2, lett. c), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. - nel caso che l'impresa richiedente la qualificazione sia una società neo-costituita e non disponga, pertanto, di un bilancio approvato dal quale desumere il patrimonio netto positivo - può essere dimostrato attraverso il corrispondente suo capitale, sempre che risulti attestata e confermata l'assenza di ogni attività che abbia potuto incidere sull'entità del capitale.